

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 203 dell' 11/12/2012

DISCIPLINARE PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE REDDITUALE ED ASSOCIATIVA DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE "SESTO IDEE"

Art. 1 – Quadro normativo

- Legge del 24 novembre 1981, n. 689, "Modifiche al sistema penale".
- Legge del 5 agosto 1982, n. 441, "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti".
- Statuto Comunale, art. 33, "Pubblicità della situazione economica e associativa del Sindaco, Assessori, e Consiglieri".
- D.L. 174/2012 che modifica il D.lgs. 267/2000 con l'introduzione dell'art. 41 bis

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente disciplinare si applicano al Sindaco e ai membri della Giunta Comunale, in attuazione alla sopracitata legge 441/1982 ed ai sensi dell'art. 33 dello Statuto Comunale che recita che "Per assicurare la massima trasparenza il Sindaco, gli Assessori [...] al momento dell'elezione o della nomina e per ogni anno del loro mandato sono tenuti a rendere pubbliche [...] a) la propria situazione patrimoniale e reddituale; b) la propria situazione associativa".
2. Le disposizioni relative al presente disciplinare si applicano, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, "ai rappresentanti del Comune presso [...] Istituzioni", ovvero ai membri del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione per i Servizi Educativi, Culturali e Sportivi "Sesto Idee", cui il Sindaco conferisce, con proprio decreto all'inizio del mandato amministrativo, le deleghe a cultura, sport, pubblica istruzione e formazione;

Art. 3 – Modalità

1. Entro il giorno precedente la convalida il Sindaco ed al momento dell'accettazione della nomina i membri della Giunta Comunale e dell'Istituzione "Sesto Idee" sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco:

a). Una dichiarazione concernente: i dati di reddito e patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati dal singolo amministratore; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie;

b). Una dichiarazione concernente la situazione associativa e contenente l'elenco delle associazioni od organizzazioni di cui il Consigliere o Assessore fa parte, con la precisa indicazione, se necessario, oltre che della natura e degli scopi

propri di ognuna, di tutti i dati ed elementi per la relativa individuazione. Tale dichiarazione deve esplicitare la appartenenza/non appartenenza dell'interessato ad associazioni o società coperte.

2. La documentazione di cui al comma 1) del presente articolo deve essere altresì presentata dal Sindaco, dagli Assessori, dai membri del CdA dell'Istituzione "Sesto Idee" per ogni anno del mandato amministrativo entro il mese successivo alla scadenza utile per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Art. 4 – Pubblicazione sul sito web del Comune di Sesto Fiorentino e sanzioni

1. Entro 7 giorni dalla consegna della documentazione da parte degli interessati, questa verrà resa disponibile sulla sezione dedicata del sito web del Comune di Sesto Fiorentino per cura dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco.
2. Nel caso mancata o parziale ottemperanza degli obblighi di cui dall'art 3), comma a), è prevista una **sanzione a carico dell'interessato da un minimo di euro duemila a un massimo di euro ventimila**. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
3. Nel caso di inottemperanza degli obblighi di cui dall'art 3), comma b), il Sindaco inviterà l'interessato ad ottemperare nella prima seduta utile della Giunta Comunale, assegnando un termine massimo di 15 giorni. L'inadempienza dovrà risultare a verbale della medesima seduta. Qualora essa riguardi il Sindaco, l'invito ad ottemperare sarà formulato dal Segretario Generale dell'ente.
4. Sul sito web del Comune si darà altresì notizia dei casi di inottemperanza degli obblighi di cui all'art. 3, comma b), mediante la dicitura "dichiarazione non presentata".
5. Qualora l'interessato adempia agli obblighi di cui all'art. 3, comma b), successivamente all'invito ad ottemperare previsto al presente articolo, comma 3), la stessa verrà cassata dal sito web del Comune contestualmente alla pubblicazione della documentazione fornita.